



COMUNE DI LETOJANNI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

Determinazione n° 59 del 15/05/2025

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: RICORSO N. 4514/2024 ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI MESSINA DA PARTE DEL SIG. (OMISSIS), TRAMITE IL DOTT. FABRIZIO GATTUSO. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA

PREMESSO che:

- questo Ente ha acquisito con nota prot. n. 11501 del 06.09.2024 il ricorso del Sig. (omissis) alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Messina;
- il ricorso è stato presentato tramite il Dott. Fabrizio Gattuso ed è avverso varie cartelle di pagamento recapitategli, contenenti crediti riferiti a: canone acqua 2012; canone acqua/fognatura 2013; tarsu 2013 e tari 2014;

ATTESO che:

- il nostro Ente, considerando legittimo il proprio operato, con Delibera di G.C. n. 21 del 16.01.2025 ha autorizzato il Sindaco a resistere in giudizio, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale, conferendo l'incarico di difesa e assistenza legale all'Avv. Andrea Tanasi;
- con la medesima delibera è stata assegnata al Responsabile Amministrativo la somma complessiva di € 1.526,10, disponibile alla Missione 1, Programma 1, Macroaggregato 3, P. Fin. U.1.03.02.99.002 – Altre spese legali, codice 01031.10.3151 del bilancio 2025-2027, esercizio finanziario 2025, per i provvedimenti di competenza;

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato sez. V, n. 02730 del 11.05.2012, con la quale si stabilisce che il conferimento del singolo incarico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali, ma integra un contratto d'opera intellettuale;

RICHIAMATA la Sentenza del 06.06.2019 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla causa C – 264/2018 che ribadisce la validità dell'art. 10, lett. c) e lett. d), i), ii) e v) della direttiva 2014/24/UE sui servizi legali, ed evidenzia che questi ultimi si configurano nell'ambito di un rapporto *intuitu personae*, caratterizzato dalla massima riservatezza e dalla possibilità di libera scelta del proprio difensore che deve essere assicurata a ciascuno, per esercitare appieno il proprio diritto alla difesa. Dunque i servizi legali si differenziano rispetto ad altri, e proprio tale differenza, tale non comparabilità, consente di non violare il principio della parità di trattamento rispetto ad altri servizi della direttiva sugli appalti;

Tenuto conto dei seguenti provvedimenti legislativi:

- D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'art. 1 della L. 21/06/2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici, pubblicato sulla G.U. del 31 marzo 2023;
- L. n. 49 del 21/04/2023, contenente disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, pubblicata sulla G.U. n. 104 del 5 maggio 2023;

RICHIAMATI l'art. 56 "appalti esclusi nei settori ordinari" ed in particolare il comma 1, lettera h), concernenti i servizi legali, come anche l'art. 13, "ambito di applicazione", ed in particolare il comma 2 del suddetto decreto Lgs. n. 36 del 31/03/2023;

VISTE le recenti Linee Guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali" approvate dal Consiglio dell'Anac, con le quali si è aderito all'impostazione del Consiglio di Stato, per cui l'affidamento dei servizi legali costituisce appalto solo qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico, mentre l'incarico conferito per singola controversia costituisce contratto d'opera professionale, sottoposto al regime di cui all'art. 56 - "Appalti esclusi nei settori ordinari";

VISTO l'art. 13 del Nuovo Codice degli Appalti – D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023, nel quale si sancisce che i tre principi capisaldi del nuovo codice: risultato, fiducia e accesso al mercato, trovano applicazione anche nel caso di contratti "esclusi", tra i quali l'art. 56 del citato Codice prevede, al comma 1, lett. h), anche i servizi legali di patrocinio e connessi (in continuità con l'articolo 17, comma 1, lett. d) del vecchio Codice);

VISTI:

- Il decreto legislativo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
- L'art. 151, comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000 il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del Responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- L'art. 15, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013 che obbliga le P.A. a pubblicare i dati relativi al conferimento di incarichi esterni sul sito istituzionale, all'interno della sez. "Amministrazione Trasparente", sotto sez. "Consulenti e collaboratori";

RILEVATA l'esigenza di procedere a porre in essere gli atti di propria competenza;

CONSIDERATO che l'Avv. Andrea Tanasi, interpellato in merito all'assunzione dell'incarico di difesa legale in oggetto da parte del nostro Ente, ha fatto pervenire un preventivo di € 1.526,10, comprensivo di cpa e oneri, conservato agli atti;

DATO ATTO che ai fini del conferimento di tale incarico andrà verificata la sussistenza delle ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013;

ACQUISITA dal professionista incaricato l'autocertificazione circa l'inesistenza di conflitto d'interesse, giusta nota prot. n. 5082 del 20.03.2025;

CONSIDERATO, in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l'atto:

- di essere legittimato ad emanare l'atto;
- di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente ed in particolar modo con quella inerente alla prevenzione della corruzione;

PRESO ATTO della nota dell'11.03.2025 dell'Avv. Andrea Tanasi, conservata agli atti, nella quale il legale precisa che all'atto del conferimento dell'incarico era visibile solo la relata di notifica del ricorso, poiché il Dott. Gattuso, per controparte, aveva trascurato di allegare qualunque altro documento, e si è dunque ipotizzato l'ammontare del compenso sulla base di un valore di lite "indeterminabile e "complessità bassa", per complessivi € 1.526,10, comprensivo di cpa e oneri; solo successivamente l'Avv. Tanasi ha potuto visionare gli atti di lite, rideterminando il valore di causa come inferiore ad € 1.100,00 e, per conseguenza, ridefinendo il compenso complessivo in € 415,01, comprensivi di c.p.a. ed oneri;

RITENUTO di poter affidare all'Avv. Andrea Tanasi l'incarico legale per un importo di € 415,01, comprensivo di cpa e oneri, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e il professionista risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

PRESO ATTO che l'attività istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti in capo al legale aggiudicatario è stata regolarmente svolta e gli accertamenti effettuati hanno avuto esito positivo;

CONSIDERATO che si rende necessario impegnare, con il presente atto, la somma complessiva di € 415,01, comprensiva di cpa e oneri, disponibile alla Missione 1, Programma 1, Macroaggregato 3, P. Fin. U.1.03.02.99.002 – Altre spese legali, codice 01031.10.3151 del bilancio 2025-2027, esercizio finanziario 2025, assegnata al Responsabile Amministrativo per i provvedimenti di competenza, giusta Delibera di G.C. n. 21 del 16.01.2025;

PRENDERE ATTO che al presente contratto deve essere assegnato il codice CIG;

ATTESO, inoltre, che viene rispettato anche il principio di economicità, in quanto il compenso da corrispondere al legale rientra nei parametri con cui viene calcolato da questa amministrazione, sulla scorta della delibera di G.C. n. 42 del 10 aprile 2015 con la quale è stato adottato lo schema di convenzione tipo disciplinante l'affidamento di incarichi legali per la rappresentanza e difesa del Comune in procedimenti giudiziari in cui esso è parte, stabilendo i compensi da corrispondere per gli incarichi legali, calcolati sugli importi medi previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 5 del 10.03.2014, così come aggiornati al D.M. 13.08.2022 n. 147, ai quali si applica la riduzione del 50%;

VISTO lo schema di disciplinare recante le condizioni ed i termini di affidamento dell'incarico legale nonché la previsione dell'importo del compenso, calcolato per la tipologia di giudizio e importo della controversia, in base ai criteri adottati da questo Ente;

CONSIDERATO che all'interno del disciplinare, sottoscritto dall'Avv. Tanasi e conservato agli atti, è espressamente richiamata la mancanza di conflitto di interesse, anche potenziale, nell'assumere l'incarico de quo da parte del legale, il quale è tenuto a rilasciare, comunque, apposita dichiarazione in merito, oltre alla dichiarazione di conoscenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Letojanni, adottato con Delibera di G.C. n. 37 del 31.01.2024;

ACCERTATA, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 30.12.2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.) 2025-2027;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 30.12.2024 di approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale 2025-2027;

VISTI:

- La Delibera di G.C. n. 21 del 16.01.2025;
- Il decreto legislativo n. 36/2023;
- Le leggi vigenti in materia;

Avvalendosi dei poteri attribuiti dalla normativa vigente.

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto e confermare in toto la narrativa che precede, che si intende qui integralmente riportata.
2. Di affidare, in esecuzione alla delibera di G.C. n. 21 del 16.01.2025, all'Avv. Andrea Tanasi, l'incarico di assistenza legale a seguito del Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Messina presentato da parte del Sig. (omissis), tramite il Dott. Fabrizio Gattuso, avverso i crediti del nostro Ente riferiti a: canone acqua 2012; canone acqua/fognatura 2013; tarsu 2013 e tari 2014.
3. Di impegnare, giusta nota dell'11.03.2025 dell'Avv. Tanasi, conservata agli atti, la somma di € 415,01, comprensiva di c.p.a. ed oneri, con imputazione alla Missione 1, Programma 1, Macroaggregato 3, P. Fin. U.1.03.02.99.002 – Altre spese legali, codice 01031.10.3151 del bilancio 2025-2027, esercizio finanziario 2025.
4. Di dare atto che, per il presente contratto è stato assegnato il seguente codice CIG: B6E0E05160
5. Di dare immediata comunicazione all'Avv. Andrea Tanasi;
6. Di dare atto che il pagamento sarà corrisposto, così come previsto nel disciplinare, tramite la liquidazione di uno o più acconti, previa presentazione di regolare fattura e previa acquisizione, da parte dell'ufficio, della certificazione della regolarità contributiva (D.U.R.C.); il saldo sarà liquidato all'avvenuta definizione del contenzioso.

Letojanni, 15/05/2025

Il Responsabile del Procedimento
Fto Salvatore Mosca

Il Reponsabile del Procedimento
CARMELA LO TURCO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale